

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
unità operativa specialistica (uos) di BILANCIO e COORDINAMENTO STRATEGICO Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria	salute@certregione.fvg.it prevenzione.salute@regione.fvg.it tel +39 0432 805 629 I- 33100 Udine, via Pozzuolo 330

Posizione organizzativa
 “Attività giuridica finanziaria in materia
 di igiene urbana veterinaria”

LR 13/2025 art. 8 c. 42-43. Contributo ai Comuni per spese veterinarie per il benessere degli animali da destinare a favore dei cittadini proprietari di animali d’affezione, titolari di ISEE inferiore a 30.000 euro e di età superiore a 65 anni. Decreto di impegno e liquidazione pagamento.

La Responsabile delegata di Posizione Organizzativa

Premesso che la L.R. 13/2025 all’art. 8 commi 42-43 ha disciplinato quanto segue:

“42. Al comma 4 dell’articolo 4 bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell’invecchiamento attivo), le parole <<25.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<30.000 euro>>.

43. Per le finalità di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 22/2014, come modificato dal comma 42, è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.”

Rilevato che l’art. 4 bis della LR 22/2014 stabilisce che:

“1. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone anziane, riconosce un contributo economico a sostegno delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, riferite agli animali da compagnia

regolarmente censiti al momento di presentazione della richiesta di contributo o, in caso di felini non censiti, purché l'età indicata sul libretto sanitario sia superiore agli otto anni.

2. Al fine di sensibilizzare la comunità sui contenuti dell'iniziativa proposta e al contempo informare gli aventi diritto delle forme di sostegno previste, la Regione, con la collaborazione degli Enti locali e delle Aziende sanitarie, con il coinvolgimento e la partecipazione degli enti del Terzo settore, dei sindacati dei pensionati e delle associazioni, promuove iniziative di informazione e orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative alle modalità di accesso al contributo.

3. Per accedere al contributo, cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno delle persone anziane e/o sole, è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, purché titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni.

4. Possono presentare richiesta di contributo i titolari di ISEE inferiore a 30.000 euro di età superiore a 65 anni; l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare previa pubblicazione di apposito bando con cadenza almeno annuale. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento per un massimo di 1.000 euro per anno, per singolo animale, prevedendo una soglia minima di spesa per singola domanda pari a 50 euro.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), definisce la ripartizione degli stanziamenti previsti e destinati ai Comuni, per il tramite dei Comuni capoluogo delle ex province della regione.”

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1491 dd.14.10.2022 con cui è stata approvata la ripartizione degli stanziamenti previsti e destinati ai Comuni insistenti nei territori delle ex province;

Considerato che a fronte della scelta operata dalla Giunta regionale con l'individuazione dei 4 Comuni ex capoluoghi di provincia come destinatari dei fondi ripartiti sulla base del parametro della popolazione pesata con i criteri ivi indicati, con propri decreti n. 19680/GRFVG del 31.10.2022, n. 12012/GRFVG del 20.03.2023, 48304/GRFVG del 10.10.2024 e n. 54608/GRFVG del 20.10.2025, sono stati disposti i trasferimenti delle risorse in argomento agli stessi Comuni in quanto responsabili per la gestione degli iter amministrativi delle domande pervenute da cittadini residenti nei Comuni insistenti nei territori delle ex Province di riferimento;

Rilevato che ai fini di poter impegnare e liquidare l'importo stanziato con la L.R. 13/2025 risulta necessario considerare il numero di nuclei familiari al 31.12.2024 come da comunicazione dell' INPS n. 709450 dd. 16/10/2025 così suddivisi rispetto ai Comuni insistenti nei territori della ex provincia di Gorizia, Udine Pordenone e Trieste:

Gorizia n.	3.961
Pordenone n.	4.672
Udine n.	11.166
Trieste n.	7.124

Rilevato pertanto che la legge regionale 13/2025 all'art. 8 comma 43, ha destinato un ulteriore contributo di 50.000 euro per l'anno 2025;

Preso atto quindi che la disponibilità del capitolo 69128/1, ammonta a € 50.000,00 (cinquantamila);

Preso atto che la disciplina prevista dall'articolo 8 della legge regionale 22/2014, si applica anche ai bandi finanziati con le risorse già trasferite prima dell'entrata in vigore della L.R. 13/2025;

Ritenuto quindi di ripartire e concedere l'importo di 50.000,00 (cinquantamila) euro, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta Regionale n. 1491/2022 nelle seguenti quote:

- € 7.357,00 assegnato al Comune di Gorizia per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
- € 8.676,00 assegnato al Comune di Pordenone per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
- € 20.737,00 assegnato al Comune di Udine per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
- € 13.230,00 assegnato al Comune di Trieste per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;

Ritenuto quindi di impegnare l'importo complessivo di 50.000,00 (cinquantamila) euro, nelle seguenti quote:

- € 7.357,00 al Comune di Gorizia;
- € 8.676,00 al Comune di Pordenone;
- € 20.737,00 al Comune di Udine;
- € 13.230,00 al Comune di Trieste.

Ritenuto pertanto di liquidare e provvedere al pagamento di complessivi 50.000,00 (cinquantamila) euro come di seguito indicato:

- € 7.357,00 al Comune di Gorizia;
- € 8.676,00 al Comune di Pordenone;
- € 20.737,00 al Comune di Udine;
- € 13.230,00 al Comune di Trieste.

Atteso che con il presente provvedimento vengono trasferite somme a soggetti pubblici per attività istituzionale e in base a specifiche disposizioni di legge e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di verificare eventuali inadempimenti del beneficiario in relazione all'avvenuta notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come pure non trovano applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, né la disciplina sulla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Dato atto che il presente decreto è pubblicato ai sensi dell'articolo 26 della DLgs 14 marzo 2013 n. 33;

Atteso che con il presente atto vengono trasferite somme a soggetti pubblici per attività istituzionale e in base a specifiche disposizioni di legge e, pertanto, non sussiste l'obbligo di verificare eventuali inadempimenti del beneficiario in relazione all'avvenuta notifica di cartelle esattoriali e non trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/2010 e ss.mm.ii;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2025, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2069 dd. 30.12.2024 e ss.mm.ii, che ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse stanziare;

Vista l'«Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali» approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 893 del 19.06.2020 e ss.mm.ii;

Visto il decreto del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria n. 29493/GRFVG del 10.06.2025 con cui è stato conferito dal 10 giugno 2025 e fino al 31 maggio 2026 incluso, alla dott.ssa Sabrina Loprete, titolare della Posizione Organizzativa denominata "Gestione dell'attività giuridica amministrativa finanziaria in materia di igiene urbana veterinaria" conferita con decreto del Direttore centrale salute,

politiche sociali e disabilità n. 27879/GRFVG del 30.5.2025, la delega alla firma inerente la corrispondenza interna ed esterna da manifestarsi nelle forme di decreti, note, pareri e circolari;

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, dei enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), ed in particolare l’articolo 79, il quale dispone che la decorrenza e le modalità di applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato il processo di adeguamento alle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, eccezion fatta per il titolo II, ai sensi dell’art. 2 della medesima L.R.;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 “Legge di stabilità 2025”;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 14 “Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027”

Decreta

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di ripartire e concedere per le finalità di cui alla L.R. 13/2025 all’art. 8 commi 42-43, l’importo di €50.000,00 (cinquantamila), ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta Regionale n. 1491/2022 nelle seguenti quote:
 - € 7.357,00 assegnato al Comune di Gorizia per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
 - € 8.676,00 assegnato al Comune di Pordenone per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
 - € 20.737,00 assegnato al Comune di Udine per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
 - € 13.230,00 assegnato al Comune di Trieste per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
2. Di impegnare l’importo complessivo di €50.000,00 (cinquantamila), con riferimento al capitolo 69128/1, dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2025-2027 in conto competenza, nelle quote concesse sub 1:
 - € 7.357,00 al Comune di Gorizia;
 - € 8.676,00 al Comune di Pordenone;
 - € 20.737,00 al Comune di Udine;
 - € 13.230,00 al Comune di Trieste.
3. Di liquidare, l’importo complessivo di €50.000,00 (cinquantamila), a favore dei seguenti Comuni nelle quote indicate:
 - € 7.357,00 al Comune di Gorizia;
 - € 8.676,00 al Comune di Pordenone;
 - € 20.737,00 al Comune di Udine;
 - € 13.230,00 al Comune di Trieste.
4. Di richiedere l’ordinazione di pagamento degli importi liquidati sub 3 a favore dei Comuni

ivi indicati, con le modalità e codifiche indicate nell'allegato contabile.

5. Ai sensi dell'articolo 43 della L.R. 7/2000, è fatto obbligo ai Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine di presentare la rendicontazione degli importi impegnati sub 2) entro il 31.12.2026 e comunque fino ad esaurimento delle risorse.
6. I dati riguardanti le imputazioni contabili ed i relativi codici sono contenuti nell'allegato contabile, costituente parte integrante del presente provvedimento.
Trieste

LA RESPONSABILE DELEGATA
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- dott. ssa Sabrina Loprete –
f.to digitalmente

SL/sl